

TI_GERICHTE 80.2024.161 vom 23. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.161

FR: TI_GERICHTE 80.2024.161 du 23 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.161 del 23 maggio 2024

Regeste

Deduzioni: alimenti per ex coniuge, rapporti internazionali, nessuna sentenza di divorzio, preteso pagamento in contanti

Erwägungen

E. 29

luglio 2024 l'UT chiede la conferma della sua decisione ritenendo che "in caso di alimenti versati a contanti in seguito ad accordo tra le parti, oltretutto verso un soggetto fiscale estero, non sia sufficiente a comprovare l'esistenza del contributo alimentare fiscalmente deducibile ma neanche l'effettivo pagamento del preteso alimento". Diritto 1. 1.1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata. 1.2. Ai sensi dell'art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l'imposta federale diretta, l'art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro

E. 30

giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. Secondo l'art. 133 cpv. 2 LIFD (a cui rinvia l'art. 140 cpv. 4 LIFD), il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza. Per l'imposta cantonale, lo stesso è previsto dall'art. 192 cpv. 4 LT. 1.3. Nella fattispecie, contro le decisioni di tassazione d'ufficio erano stati presentati tempestivi reclami dalla rappresentante del contribuente. A seguito delle decisioni su reclamo del 23 maggio 2024, il contribuente aveva inoltrato il 4 giugno 2024 un ulteriore "reclamo" contro le "decisioni di tassazione IC/IFD 2014, 2015 e 2016 del 23.05.2024". Essendosi già conclusa la procedura di reclamo, lo scritto in questione avrebbe dovuto essere considerato dall'UT quale ricorso da trasmettere per competenza alla Camera di diritto tributario secondo gli articoli 192 cpv. 4 LT e 140 cpv. 4 LIFD (che rinvia all'art. 133 cpv. 2 LIFD). Per tale motivo, benché il ricorso presentato dal contribuente alla Camera di diritto tributario (inviato a seguito di corrispondenza tra la rappresentante del ricorrente e l'UT) sia datato 24 luglio 2024, lo scritto "reclamo" inviato all'UT in data 4 giugno 2024, in virtù di quanto precedentemente esposto, deve essere qualificato e trattato quale ricorso contro le decisioni di tassazione su reclamo per gli anni 2014, 2015 e 2016 del 23 maggio

2024. Il ricorso è pertanto ricevibile. 2. 2.1. Il ricorrente chiede che siano dedotti dal suo imponibile gli alimenti versati all'ex coniuge, residente in Italia. 2.2. Sia la legge federale sull'imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) sia la legge tributaria cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. c LT) riconoscono che gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto sono deducibili dai proventi. Sulla base del cosiddetto principio di congruenza (o di corrispondenza), essi sono imponibili come reddito di chi li riceve (articoli 23 lett. f LIFD e 22 lett. f LT; sentenza del TF 2C_746/2015 e 2C_748/2015 del 31 maggio 2016 consid. 4.1 con rinvii). 2.3. Nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l'onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4.1 in fine). Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell'onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all'estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del TF del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza del TF n. 2C_582/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2; v. anche Circolare n. 18/2020 del luglio 2020 della Divisione delle contribuzioni, capitolo 5.1.2). 3. 3.1. Nel caso in questione, il ricorrente ha indicato alla cifra 14.1 della dichiarazione 2014 (alimenti versati al coniuge/partner registrato divorziato o separato) l'importo di fr. 12'024.-, corrispondenti a € 10'000, indicando _____. Allegato alla dichiarazione fiscale vi è un l'estratto conto ("Kontoübersicht"), verosimilmente allestito dalla _____, che concerne una relazione bancaria intestata _____. A a pagina 2 dell'estratto è registrato un addebito di € 10'000 a favore di _____, avvenuto il 19.05.2014; il contribuente ha manualmente aggiunto la parola "alimenti". In relazione a questa transazione sono state addebitate spese SEPA dell'ammontare di € 5.50. Per quanto riguarda la 2015, il ricorrente ha chiesto la deduzione di fr. 38'059.-, corrispondenti alla somma di € 10'000 ed € 25'000 a titolo di "alimenti + spese vive", _____ quale beneficiaria. Nessun giustificativo è stato prodotto a comprova dell'avvenuto trasferimento del suddetto importo e dell'eventuale causale. Nella dichiarazione 2016 il ricorrente ha fatto valere una deduzione di fr. 37'520.-, corrispondenti a €35'000, _____. Anche in questo caso, nessun giustificativo è stato allegato alla dichiarazione. 3.2. Ora, le decisioni impugnate, con cui l'autorità di tassazione ha negato la deduzione degli alimenti, sono del tutto conformi al diritto applicabile. In primo luogo, non risulta mai essere stata prodotta una sentenza di divorzio. Ancora nelle dichiarazioni d'imposta, presentate solo in sede di reclamo contro le tassazioni d'ufficio, il 30 agosto 2019, il contribuente indicava lo stato civile di "separato". Dalla dichiarazione dell'avv. _____, allegata al ricorso, si apprende tuttavia che già il 21 marzo 2013 sarebbe stata pronunciata una "sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio". Non essendo mai stata prodotta, non è noto cosa preveda la sentenza di divorzio in merito agli obblighi di mantenimento. Verosimilmente non ne fa menzione, dal momento che l'impegno dell'insorgente a versare mensilmente la somma di € 2'500 risulta essere stato assunto solo con l'accordo stipulato il

22 marzo 2013 “alla presenza dell’avv. _____”. In ogni caso, solleva evidenti problemi, perlomeno dal profilo probatorio, la pattuizione secondo cui “tale versamento avverrà in contanti, in quanto, per ragioni personali la Sig.ra _____ non dispone di conto corrente bancario o postale”. In queste circostanze, sarebbe stato necessario provare l’avvenuto versamento degli importi in questione alla pretesa beneficiaria. Come ricordato, tuttavia, l’unico documento prodotto dal ricorrente a tale riguardo non solo non costituisce una prova del pagamento di alimenti, ma è anche in contraddizione con la pattuizione appena evocata. Infatti, come già ricordato, con la dichiarazione 2014 è stato prodotto un estratto conto, che registra un versamento di € 10'000 a _____. Ebbene, qualora il pagamento in questione fosse stato effettuato su un conto intestato a _____ (condizione che non è in ogni caso possibile verificare sulla base della documentazione prodotta), ciò si troverebbe in contrasto con la tesi del ricorrente che invoca la consegna brevi manu degli importi destinati alla ex coniuge sulla base di una scelta (“per ragioni personali”) di quest’ultima di non disporre di conti correnti. Come ricordato, con il bonifico sono state poste a carico del titolare del conto spese SEPA. L’acronimo SEPA (Single Euro Payments Area) indica il sistema uniformizzato per il traffico dei pagamenti senza contanti all’interno dell’Europa e altri Stati aderenti. Il pagamento di tali spese presuppone dunque l’esistenza di un conto corrente, destinatario del bonifico. Già tale circostanza mette perlomeno in dubbio la completa correttezza delle indicazioni fornite dal ricorrente. D’altra parte, il conto da cui è stato fatto il bonifico non risulta intestato al ricorrente, ragione per cui anche la causale del versamento è perlomeno dubbia. Inoltre, l’estratto conto non contiene né un numero di conto o un’indicazione riguardante la banca destinataria della girata, né l’intestatario del conto di arrivo o di qualsivoglia indicazione di una causale. Mancando tutti questi elementi, non è possibile determinare né la natura né l’effettivo versamento dell’importo preteso in deduzione. Anche per quanto concerne l’asserito pagamento a contanti, l’effettivo versamento dell’importo all’ex coniuge deve essere provato per poter essere dedotto dal reddito imponibile. Tuttavia, nessun altro documento è stato prodotto a comprova della consegna dei vari importi brevi manu . Difettando tale prova, la deduzione non può essere concessa né sulla base di un mero accordo tra le parti né dell’unico documento prodotto, riferito al 2014. 3.3. Alla luce di quanto precede, il contribuente non ha addotto alcuna prova convincente di pagamenti effettuati in favore dell’ex coniuge a titolo di alimenti. Di conseguenza, la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione in questione, si rivela legittima. 4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'500.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.